



# COMUNE DI BUDONI

Provincia di Sassari

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 28/12/2023

**OGGETTO:** Ricognizione annuale situazione gestionale servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'art. 30 del D.L. 201/2022. Insussistenza di fattispecie soggette a verifica.

L'anno duemilaventitre, addì ventotto, del mese di Dicembre alle ore 13:00, presso la SALA DELLA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente ADDIS ANTONIO.

All'appello nominale risulta:

<b>CARICA</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
SINDACO	ADDIS ANTONIO	SI
ASSESSORE	SANNA VANESSA	SI
ASSESSORE	BRUNDU MICHELA	SI
ASSESSORE	FLORE FRANCESCO	SI
ASSESSORE	ZEDDA IVAN	SI
ASSESSORE	AVOSCAN PAOLO	SI

Presenti n° 6

Assenti n° 0

Partecipa la Segretario Comunale BULLITTA MARIA GIUSEPPA, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ADDIS ANTONIO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

**Visti:**

- gli articoli 14 (ex art. 16 del trattato CE) e 106 (ex art. 86, paragrafo 2 del trattato Ce) del Testo unico sul funzionamento dell'Unione Europea, così come modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n.130;
- gli articoli 76 e 117, primo comma e secondo comma, lettera e, della Costituzione;
- l'art. 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;
- - il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 5 agosto 2022, n. 118;

**Richiamati**

- l'art. 42 del d.lgs. 267/2000 (TUEL);
- il d.lgs. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il decreto n. 639 del 31/8/2023 recante Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022 (Ministero delle imprese e del made in Italy);

**Rilevato che:**

- l'art. 2, lett. c), del d.lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
- i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

**Tenuto conto**, altresì, di quanto disposto dall'art. 2, lett. d), del d.lgs. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente;

**Considerato** che In sintesi sono classificabili come servizi a rilevanza economica, tutti quei servizi pubblici locali assunti dall'ente laddove la tariffa richiedibile all'utente è potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile di impresa. L'utile potenziale non deve essere di modesta entità. Per cui non hanno rilevanza economica quei servizi che per obbligo di legge o per disposizione regolamentare del comune prevedono o consentono l'accesso anche a fasce deboli non in grado di contribuire, laddove naturalmente questa fascia di sotto contribuzione sia tale da compromettere una gestione remunerativa del servizio e non sia possibile prevedere eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Il servizio pubblico è quindi di tipo economico quando l'aspetto monetario sia determinante nella gestione del servizio, quando cioè l'organizzazione del servizio avviene con modalità di tipo imprenditoriale (o societario) e il profitto aziendale è tra gli obiettivi primari di bilancio, ovvero quando l'attività del servizio sia orientata a contenere i costi massimizzando gli utili, per un aumento dei ricavi oltre alla remunerazione del capitale investito a vantaggio della proprietà azionaria, mentre il servizio è privo di tale rilevanza economica quando non proietta l'attività aziendale al solo guadagno o al solo lucro ma al servizio in sé.

**Considerato** che l'art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

**Appurato** che tale ricognizione avrebbe dovuto rilevare:

- per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato d.lgs. 201/2022;
- la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;
- la redazione di un'apposita relazione aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
- Tale relazione, nel caso di servizi affidati a società in house, costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;
- ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;
- il medesimo documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

**Preso atto che**

- del contenuto dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, primo comma, così come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 2023, n. 13, art. 1, sesto comma, che attribuisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la competenza a regolare la materia dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica), per i quali non opera un'autorità di regolazione;
- che in attuazione a quanto disposto dal citato articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica – Divisione IV ha adottato il decreto n. 639 del 31/8/2023;

**Preso atto**, altresì, del contenuto del Decreto del MEF del 24.4.2023, recante “Misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201”;

**Tenuto conto** che, come da deliberazione di Giunta Comunale adotta in data odierna il Comune di Budoni non detiene alcuna partecipazione pubblica e non svolge alcun servizio pubblico locale di rilevanza economica;

**Ritenuto** quindi di non poter compilare la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, non avendo l'Ente, allo stato attuale, affidato la gestione degli stessi;

**Acquisito**, ai sensi dell'art. 49 TUEL, il solo parere di regolarità tecnica, non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento ricognitivo alcun riflesso finanziario, diretto o indiretto;

### **DELIBERA**

1. **Di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **Di dare atto** che il Comune di Budoni non detiene alcuna partecipazione pubblica e non svolge, allo stato attuale, alcun servizio pubblico locale di rilevanza economica, con la conseguenza di non dover effettuare la ricognizione contenuta nella Relazione di cui al citato articolo 30 del D.L. 201/2022;
3. **Di disporre**, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, che copia del presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesso contestualmente all'Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica (mediante invio, per il solo anno 2023, a protocollo@pec.anticorruzione.it con oggetto Relazione annuale SPL, Comune di Budoni.
4. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, riconosciuta l'esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento dei suoi effetti.

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all'Albo pretorio di questo Comune il \_\_\_\_\_  
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Budoni,li 28/12/2023

La Segretaria Comunale  
BULLITTA MARIA GIUSEPPA

---

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Presidente  
ADDIS ANTONIO

La Segretaria Comunale  
BULLITTA MARIA GIUSEPPA